



UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 17 del 30/12/2023

ERRATA CORRIGE ORDINANZA N. 16 DEL 30/12/2023: "DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI COMUNALI G. ULIVI LE COLLINETTE ED ELSA MORANTE - Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di tutela della sicurezza urbana e decoro del centro cittadino (D.L. 20/02/2017, n. 14 conv. in L. 18/04/2017, n. 48) per il contrasto del degrado nelle aree pubbliche."

IL SINDACO

VISTA e RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 16 del 30/12/2023 ad oggetto "*DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI COMUNALI G. ULIVI LE COLLINETTE ED ELSA MORANTE - Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di tutela della sicurezza urbana e decoro del centro cittadino (D.L. 20/02/2017, n. 14 conv. in L. 18/04/2017, n. 48) per il contrasto del degrado nelle aree pubbliche.*";

RILEVATA nell'Ordinanza di cui sopra la presenza di un errore materiale che si rende necessario correggere così come segue:

~~ORDINA~~, con effetto immediato

- a chiunque, se non diversamente autorizzato:

l'ACCESSO, la PERMANENZA nei parchi urbani denominati; G. ULIVI, LE COLLINETTE, ELSA MORANTE dalle ore 20:00 alle ore 07:00, con decorrenza 31/12/2023 sino al 08/01/2024

VIETA, con effetto immediato

- a chiunque, se non diversamente autorizzato:

l'ACCESSO, la PERMANENZA nei parchi urbani denominati; G. ULIVI, LE COLLINETTE, ELSA MORANTE dalle ore 20:00 alle ore 07:00, con decorrenza 31/12/2023 sino al 08/01/2024

ORDINA LA MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 16 DEL 30/12/2023, così come segue

PREMESSO CHE:

è compito dell'Amministrazione comunale assicurare la sicurezza ed il decoro della città, garantendo a tutti i cittadini una serena e civile convivenza e rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la libera fruizione degli spazi, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

il consumo di cibi, bevande, in particolare alcoliche, su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano;

RILEVATO CHE recentemente si sono verificati:

fenomeni di deturpamento di arredi pubblici;



UFFICIO DEL SINDACO

degrado urbano derivante dall'abbandono al suolo di bottiglie di vetro, lattine ed altri tipi di contenitori alimentari e non;

ATTESO CHE:

permane la volontà dell'Amministrazione comunale di intervenire con fermezza e continuità sui comportamenti che favoriscano il degrado urbano come la manomissione di elementi delle reti pubbliche, arredi urbani o il generale abbandono di rifiuti specialmente nei luoghi pubblici ovvero istituzionali;

per mantenere i risultati fin qui raggiunti e per superare le criticità che ancora perdurano e che potrebbero acuirsi se non si interviene con provvedimenti duraturi nel tempo, sia necessario adottare misure specifiche di contrasto di determinate condotte negative, anche al fine di prevenire i fenomeni di degrado e bivacco, di contenere problematiche che arrechino pregiudizio alla vivibilità ed assicurare la civile convivenza e la tutela della cittadinanza residente;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Polizia Urbana con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza urbana e contrasto del degrado, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 24.11.2003 e successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 7: Atti vietati su suolo pubblico comma 2- "E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici pubblici o aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire, scrivere sui muri e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.";

DATO ATTO E CONSIDERATO CHE il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche a livello penale in quanto l'ordinamento giuridico riconosce il reato di "Deturpamento imbrattamento delle cose altrui" e che, la sanzione prevista è quella stabilita dall'art. 639 del Codice Penale con ulteriore aggravamento della sanzione se il fatto è commesso su beni di interesse storico o artistico, quale è la Sede Municipale;

RICHIAMATO INOLTRE il Decreto Legge n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, che risulta essere in linea con le misure che si intende adottare, con particolare riferimento alla lettere a) e b) dell'art. 8, laddove viene sancita la possibilità per i Comuni di emanare, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), provvedimenti per garantire interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

VISTI:

il R.D. n. 733/1931 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"

il R.D. n. 635/1940 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", in particolare l'art. 187;

il R.D. n. 1265/1934 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

la L. n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati";

l'art. 7 bis e l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.), come modificato dal D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito in Legge 18 aprile 2017, n. 48;



UFFICIO DEL SINDACO

il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

lo Statuto Comunale;

VIETA, con effetto immediato

- a chiunque, se non diversamente autorizzato:

l'ACCESSO, la PERMANENZA nei parchi urbani denominati; G. ULIVI, LE COLLINETTE, ELSA MORANTE dalle ore 20:00 alle ore 07:00, con decorrenza 31/12/2023 sino al 08/01/2024

AVVERTE

- chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:
 - ai sensi dell'art. 7 comma 4 del sopracitato regolamento comunale, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 - ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 154,00;
 - ai sensi dell'art. 13 comma 2 e art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il ritiro immediato ed il sequestro amministrativo, ai fini di confisca, degli oggetti e dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dell'eventuale responsabile in solido;
 - l'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, può disporre
 - l'allontanamento del trasgressore.
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. N. 104/2010) al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Telematico (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

DISPONE, che

La presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito ufficiale di questo Comune;

La Polizia Municipale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 siano incaricati di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.

La presente sia notificata al Sig. Prefetto della Provincia di Reggio Emilia, alla Questura di Reggio Emilia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al 118 e al Centro Regionale di Protezione Civile.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente



UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Emilia Romagna, oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL SINDACO

Lucio Malavasi